



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 114/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del **14 ottobre 2025** ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 15/03/2023 al n. **20587 C** del Registro di Segreteria, sul ricorso promosso dalla **Sig.ra OMISSIS** nata a OMISSIS, rappresentata e difesa dall'**Avv. Jacopo Angelini** del Foro di Avezzano, (c.f. **NGLJCP82C20L182I**), ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del suindicato difensore sito in Avezzano (AQ) alla via Molise n. 9, ed ove dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo Pec: jacopo.angelini.iuris@pec.it,

CONTRO

- **I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (Ex INPDAP)**, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21,
- **I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)**, in persona del Dirigente/Direttore *pro tempore*, sede di Avezzano alla via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 72, rappresentati e difesi dall'**Avv. Emanuela Capannolo** (c.f. **CPNMNL67E42A345R**), Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in L'Aquila in via dei giardini,

n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto.

Visto il Codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto

2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114;

esaminati il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso notificato alla controparte, la ricorrente ha riferito di essere stata dipendente del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca in qualità di docente di scuola superiore di secondo grado. La stessa, sussistendone tutti i requisiti di legge, è stata collocata a riposo a decorrere dal **OMISSIS** /2019 per dimissioni volontarie. Ha riferito di aver subito un grave pregiudizio a seguito di trattenute pensionistiche illegittimamente operate dall'Istituto resistente, ritenendo che in ambito previdenziale la regola applicabile sarebbe quella dell'irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebitamente erogate. Ha riferito che la Corte dei conti, Giudice Unico delle Pensioni Sezione giur. regione Piemonte, con la sentenza n. 531 del 28 febbraio 2003, dopo il pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 7/2007/QM del 11/10/2007, ha ribadito che “*i criteri informativi del principio dell'irripetibilità di somme erroneamente erogate in materia pensionistica sono: a) la buona fede del percettore; b) la conseguente utilizzazione di dette somme per le quotidiane necessità della vita; c) la non immediata riconoscibilità dell'errore da parte del pensionato*”.

Secondo anche la Suprema Corte di legittimità il recupero stesso non è incondizionato, in quanto il carattere non più provvisorio dei pagamenti effettuati rende applicabile, per identità di principio, il criterio di cui all'art. 206 del T.U. n. 1092/1973, che consente la ripetibilità soltanto in presenza di dolo del pensionato

(Cassazione Civ., Sez. Lavoro, sentenza 20/02/2017, n. 4323).

Nel caso di specie la ricorrente ritiene che debba trovare applicazione il citato principio di diritto e, considerando che non può configurarsi l'elemento psicologico del dolo o colpa grave a suo carico, considerando che l'errore cui è incorsa l'Amministrazione non era facilmente percepibile con l'ordinaria diligenza, le somme a lei erroneamente riconosciute dall'Istituto previdenziale non potevano formare oggetto di trattenute pensionistiche che debbono, a tutti gli effetti, considerarsi ingiuste ed illegittime.

Altro comportamento illegittimo perpetrato dall'INPS riguarderebbe il mancato riconoscimento di alcuni periodi contributivi, nonostante vi fosse stato un espresso provvedimento di riscatto emesso in data 30/04/1990. In particolare, ai fini previdenziali e pensionistici, sarebbe stato illegittimamente:

- omissso di considerare la contribuzione del mese di luglio 2014;
- omissso di computare quella dall' 11/03/1980 al 10/11/1980, inserita nella delibera di riscatto del 30/04/1990;
- nel periodo dal 12/02/1980 al 09/03/1980 sono stati computati 26 giorni, anziché i 27 giorni previsti nella citata delibera;
- non è stato inserito il periodo di contribuzione dal 27/03/1980 al 29/03/1980 (3 giorni) e dal 22/04/1980 al 24/04/1980 (3 giorni), come previsto nella citata delibera;
- nell'anno 2007 risulta un anno e 1 giorno di contribuzione.

Tali conteggi, errati nella quantificazione della contribuzione maturata, le avrebbero determinato un grave pregiudizio.

Ha concluso chiedendo a questo Giudice di dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dall'INPS sulla pensione percepita e, per l'effetto, disporne la restituzione,

con interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo; riconoscere a suo favore i periodi contributivi specificati nel ricorso e, per l'effetto, condannare l'INPS a versarle il corrispondente importo da imputare mensilmente nei ratei pensionistici; in ogni caso, condannare l'INPS, in persona del Presidente *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore dell' avvocato dichiaratosi antistatario;

2. con successivo decreto datato 17 marzo 2023, comunicato alle parti, questo Giudice ha disposto la trattazione del giudizio all'udienza del 5 dicembre 2023, ore di rito;

3. con memoria difensiva del 25 novembre 2023, si è costituito in giudizio l'Istituto di Previdenza Sociale -INPS- che, dopo aver ripercorso esattamente la vicenda previdenziale della ricorrente e ricostruito il suo operato concernente la liquidazione del trattamento pensionistico della ricorrente, ha chiesto: in via principale di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, in via graduata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di dichiarare non dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme eventualmente oggetto di restituzione, con ogni conseguenza di legge con riferimento alle spese di lite;

4. nell'udienza del 5 dicembre 2023, la ricorrente, a mezzo dell'Avv. Angelini, ha insistito in via principale, per l'accoglimento del ricorso, ritenendo opportuno, in via istruttoria, che l'Amministrazione datrice di lavoro provvedesse compiutamente a ricostruire la carriera della ricorrente, conteggiando i periodi ritenuti non computati, l'Avv. Capannolo, per l'INPS, riportandosi alle conclusioni contenute nelle memorie depositate, ha chiesto il rigetto del ricorso, atteso che lo

stesso istituto ha provveduto sulla base della retribuzione comunicata dall'Amministrazione all'atto delle dimissioni e dopo aver constatato delle sovrapposizioni di periodi contributivi nel trattamento pensionistico della ricorrente, non opponendosi, comunque, alle richieste istruttorie della ricorrente;

5. all'esito del giudizio, questo Giudice, con ordinanza **n. 25/2023**, considerato che la questione sottoposta all'esame della Sezione riguarda sia l'eventuale illegittimità delle trattenute operate dall'INPS sulla pensione percepita dalla ricorrente e la sua eventuale restituzione, con interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, nonché il riconoscimento a favore della ricorrente dei periodi contributivi specificati nel ricorso non computati dall'Inps, per il pieno esercizio del diritto di difesa, ha ritenuto necessario acquisire la documentazione richiesta dalla ricorrente e relativa alla determinazione del suo trattamento stipendiale. A questo riguardo ha ordinato che la ricorrente, facendosi parte diligente, provvedesse ad acquisire presso l'Amministrazione datrice di lavoro tutta la documentazione relativa alla determinazione del trattamento stipendiale e, successivamente, a depositare tale documentazione presso l'INPS e che l'Amministrazione resistente provvedesse ad esaminare tale documentazione, avendo cura di chiarire la sussistenza o meno di alcuni periodi dove risulterebbe una sovrapposizione di versamenti contributivi, ragione per la quale sarebbe sorta la necessità di visionare ed esaminare il decreto di Computo e Riscatto emesso dal Provveditorato agli Studi di L'Aquila n. **OMISSIS** del **OMISSIS** /1999 dal quale sarebbe emerso che gli anni di riscatto e computo da considerare non potevano essere quelli indicati dalla ricorrente (ossia 44 anni e 3 mesi), bensì in numero di 39 anni, 2 mesi e 18 giorni;

6. all'udienza del 14 maggio 2024, stante il non puntuale e definitivo adempimento

dell'ordinanza istruttoria n. **25/2023**, questo giudice ha rinviato all'udienza del 29 ottobre 2024;

7. nell'udienza del 29 ottobre 2024, il ricorrente, a mezzo dell'Avv. Angelini, ha insistito in via principale, per l'accoglimento del ricorso, ritenendo opportuno, in via istruttoria, che l'Amministrazione datrice di lavoro della ricorrente provvedesse compiutamente a ricostruire la carriera della ricorrente, conteggiando i periodi ritenuti non computati, l'Avv. Capannolo, per l'INPS, che si è riportata alle conclusioni contenute nella memoria depositata, ha chiesto il rigetto, atteso che lo stesso istituto aveva provveduto sulla base della retribuzione comunicata dall'Amministrazione all'atto delle dimissioni e constatato delle sovrapposizioni di periodi contributivi;

8. con ulteriore rinvio disposto per consentire l'adempimento dell'Amministrazione datrice di lavoro della ricorrente all'ordinanza n. **25/2023**, la causa è stata fissata al 21 gennaio 2025, successivamente rinviata per motivi organizzativi al 18 marzo 2025;

9. nell'udienza del 18 marzo 2025, è stato disposto ulteriore rinvio per consentire l'esatto adempimento dell'Amministrazione datrice di lavoro della ricorrente;

10. nell'udienza del 13 maggio 2025, a seguito di richiesta di rinvio da parte della ricorrente, richiesta di rinvio alla quale l'Amministrazione resistente non si è opposta, questo giudice ha disposto una nuova discussione del giudizio all'udienza del 24 giugno 2025 per consentire l'esatto adempimento dell'ordinanza n. 25/2023 da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro della ricorrente;

10. nell'udienza del 24 giugno 2025, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 14 ottobre 2025, a seguito di richiesta di rinvio da parte della ricorrente, richiesta di rinvio alla quale l'Amministrazione resistente non si è opposta.

11. Con nota del 13 ottobre 2025, l'Avv. Angelini ha chiesto un ulteriore differimento della discussione dell'odierno giudizio.

12. nell'udienza del 14 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza sig. Giuliana Di Vincenzo, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, assente il ricorrente, l'Avv. Capannolo, per l'INPS si è riportata alle conclusioni contenute nella memoria depositata, chiedendone il rigetto, pur aderendo alla richiesta di parte ricorrente di disporre un ulteriore differimento del giudizio;

la causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria.

Considerato in

DIRITTO

1. In primis, si rileva che non sussistono le condizioni per lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, stante i numerosi differimenti già concessi dal giudicante per consentire a parte ricorrente di integrare la documentazione richiesta da sottoporre alla valutazione dell'Istituto previdenziale.

2. Sulla domanda di dichiarazione di irripetibilità dell'indebito.

L'odierna ricorrente è stata destinataria della richiesta di restituzione dell'indebito nella sua qualità di titolare di trattamento pensionistico **provvisorio del OMISSIS.2019 n OMISSIS, successivamente divenuto definitivo il OMISSIS.2020**, indebito pari ad **€ 4.602,23**, il cui recupero è stato disposto dall'Istituto mediante ritenute mensili di **€ 143,42** a decorrere dalla rata di novembre 2020 alla rata di giugno 2023.

Osserva in via preliminare questo Giudicante che è principio ormai consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità (*a partire da Corte di cassazione, SS. UU. n. 18046/2010, ma nello stesso senso, ex multis, anche Cass. n. 2739/2016, n. 26231/2018,*

n. 5059/2018, n. 15550/2019) quello per cui il pensionato, che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata: *"In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico"* (SS.UU, n. 18046/2010).

Orbene, nel caso in esame, parte ricorrente fonda la richiesta di declaratoria di irripetibilità dell'indebito, scaturente dalla minor misura del trattamento pensionistico definitivo rispetto a quello provvisoriamente attribuito, sulla pretesa tardività dell'adozione del provvedimento di attribuzione del trattamento definitivo, con conseguente consolidarsi della situazione di fatto apparente in capo alla stessa percipiente in assoluta buona fede.

Oggetto dell'*onus probandi* incombente su parte ricorrente è, quindi, la prova non tanto del decorso del tempo, quanto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del principio dell'affidamento.

È noto, infatti, l'orientamento di questa Corte espresso, in materia di indebito pensionistico, dalla sentenza n. 2/QM/2012 delle Sezioni Riunite, secondo cui *"Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una*

serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque nel termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggiore somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento della conoscenza, da parte dell'Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”.

La questione sottoposta al giudizio di questo Giudice, quindi, deve essere vagliata alla luce dei criteri di valutazione sopra indicati.

Sulla base della documentazione in atti (si vedano i documenti acquisiti in istruttoria) si evince che la ricorrente non solo era pienamente edotta, fin dal suo collocamento a riposo a decorrere dal 01/09/2019 per dimissioni volontarie, del fatto che il trattamento di pensione di cui era destinataria aveva carattere provvisorio, ma sapeva anche che il trattamento pensionistico definitivo avrebbe potuto essere liquidato solo successivamente alle rituali comunicazioni dei dati giuridici ed economici forniti, certificati e validati dall'Amministrazione di appartenenza datrice di lavoro.

Ella, quindi, non poteva certo ritenere che il trattamento di pensione provvisorio concesso dapprima, al momento della cessazione dal servizio, potesse in qualche modo consolidarsi in assenza di un provvedimento definitorio che tenesse conto delle comunicazioni di tutti i dati giuridici ed economici da parte della propria Amministrazione di appartenenza.

Alla luce degli elementi di fatto sin qui enunciati, non sembrano ricorrere, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento del legittimo affidamento in capo alla ricorrente, così come enunciati dalla citata sentenza n. 2/QM/2012 delle

Sezioni Riunite, secondo cui la non ripetibilità dell'indebito non è connessa al solo decorso del tempo (nel caso di specie, peraltro, pari ad un anno e due mesi, dal luglio 2019 al settembre 2020, che è un tempo assolutamente ragionevole, non potendo la ricorrente ritenere che la pensione originariamente concessa fosse definitiva), ma ad una pluralità di fattori che devono concorrere, così come ritiene anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, V, 12 aprile 2012 n. 2118). Deve, quindi, escludersi che in capo alla ricorrente potesse legittimamente ed in buona fede formarsi il convincimento, nonostante il decorso del tempo, che la situazione potesse ritenersi consolidata: ella ben sapeva non solo che gli era stato attribuito un trattamento provvisorio ma, soprattutto, conosceva che la provvisorietà discendeva direttamente da una necessaria verifica di una pluralità di fattori, come sopra ricordato.

Tali elementi concorrono a delineare il quadro escludente la sussistenza della buona fede e del legittimo affidamento - inteso quest'ultimo nel senso indicato dalla più volte citata sent. n. 2/QM/2012 SS.RR. (*“il principio in esame consta di tre elementi costitutivi, e precisamente: a) un elemento oggettivo, consistente in un vantaggio del privato identificabile in maniera chiara ed univoca; b) un elemento soggettivo, idoneo a rendere l'affidamento “legittimo”, nel senso che il privato deve mostrare una plausibile convinzione di avere titolo all'utilità ottenuta, con la conseguenza che è tutelabile solo l'affidamento radicato nella buona fede in senso soggettivo, e che non merita, per contro, protezione l'aspirazione all'intangibilità di quanto il privato stesso abbia ottenuto con dolo; c) un elemento temporale, che consiste all'affidamento legittimo di diventare pieno e di consolidarsi solo allorché si sia al cospetto di un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario della sua stabilità, se non della sua definitività, sicché il decorso del tempo più che un fattore di potenziamento dell'affidamento, finisce per esserne un elemento costitutivo”*)-.

Del resto, è da osservarsi che la stessa ricorrente non poteva ritenersi indotta ad alcun legittimo affidamento circa l'avvenuto consolidamento della sua posizione, dal momento che lo stesso trattamento pensionistico riconosciutole era connotato dal carattere di provvisorietà.

Alla luce di quanto sopra esposto e attesa l'insussistenza del legittimo affidamento la domanda della ricorrente di dichiarazione di irripetibilità dell'indebito non può essere accolta.

3. Sulla domanda relativa al riconoscimento a favore della ricorrente di periodi contributivi specificati nel ricorso, erroneamente conteggiati dall'Inps.

Tale domanda non può essere accolta.

La ricorrente sostiene il mancato riconoscimento di alcuni periodi contributivi, nonostante vi sia stato un espresso provvedimento di riscatto emesso in data 30/04/1990. In particolare, ai fini previdenziali e pensionistici, sarebbe stato illegittimamente: - omesso di considerare la contribuzione del mese di luglio 2014; - omesso di computare quella dall'11/03/1980 al 10/11/1980, inserita nella delibera di riscatto del 30/04/1990; - nel periodo dal 12/02/1980 al 09/03/1980 sono stati computati 26 giorni, anziché i 27 giorni previsti nella citata delibera; - non è stato inserito il periodo di contribuzione dal 27/03/1980 al 29/03/1980 (3 giorni) e dal 22/04/1980 al 24/04/1980 (3 giorni), come previsto nella citata delibera; - nell'anno 2007 risultano un anno e 1 giorno di contribuzione.

Al fine di chiarire il suddetto aspetto, questo giudice ha emesso ordinanza con la quale ha richiesto che la ricorrente, facendosi parte diligente, provvedesse ad acquisire presso l'Amministrazione datrice di lavoro tutta la documentazione relativa alla determinazione del trattamento stipendiale e, successivamente, a

depositare tale documentazione presso l'INPS e che l'Amministrazione resistente provvedesse ad esaminare tale documentazione, avendo cura di chiarire la sussistenza o meno di alcuni periodi dove risulterebbe una sovrapposizione di versamenti contributivi, ragione per la quale sarebbe sorta la necessità di visionare ed esaminare il decreto di Computo e Riscatto emesso dal Provveditorato agli Studi di L'Aquila n. **OMISSIS** del **OMISSIS** /1999, dal quale sarebbe emerso che gli anni di riscatto e computo da considerare non potevano essere quelli indicati dalla ricorrente (ossia 44 anni e 3 mesi), bensì in numero di 39 anni, 2 mesi e 18 giorni.

Non risulta che la parte onerata abbia diligentemente adempiuto all'incombente istruttorio sopracitato.

Pertanto, allo stato degli atti, questo giudice ritiene che l'operato dell'Istituto resistente risulti corretto.

Come sostenuto nella propria memoria di costituzione, dopo aver corrisposto il trattamento pensionistico provvisorio n. **OMISSIS** del **OMISSIS.2019**, l'Istituto, nell'elaborazione della pensione definitiva, poiché risultava una sovrapposizione di versamenti contributivi in alcuni periodi, ha verificato il decreto di computo e riscatto emesso dal Provveditorato agli Studi di L'Aquila n. **OMISSIS** del **OMISSIS** /1999, versato dalle parti in atti, da cui emergeva che gli anni di riscatto e computo della ricorrente sommarono: Riscatto 4 Anni e Computo 2 Anni 5 Mesi 4 Giorni, per un totale di 6 Anni, 5 Mesi e 16 Giorni e non 7 Anni 2 Mesi e 29 Giorni, come sostenuto dalla ricorrente nel proprio ricorso.

Dall'elaborazione dei nuovi dati, l'Istituto ha adottato il provvedimento definitivo n. **OMISSIS** del **OMISSIS** /2020, con il quale è stato concesso il trattamento pensionistico annuo lordo di € **28.790,32** per un totale di 39 Anni 2 Mesi e 18

	Giorni, anziché di € 32.572,28 euro annui lordi, calcolato su 44 anni di servizio e	
	3 mesi di servizio, dal quale è scaturito, poi, il recupero di € 4.602,23 .	
	Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.	
	Quanto alle spese del presente giudizio questo giudice rileva che sarebbe stato	
	onere del ricorrente fornire quantomeno elementi di prova in ordine alle proprie	
	allegazioni e, quindi, mettere a disposizione del giudicante la relativa	
	documentazione richiesta con l'ordinanza n. 25/2023, il cui successivo esame da	
	parte dell'INPS avrebbe consentito di verificare le supposte omissioni di periodi	
	contributivi lamentate nel ricorso. Tale comportamento processuale induce a	
	disporre nei suoi riguardi la condanna delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in	
	composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria	
	eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva:	
	Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a	
	favore dell'INPS che si liquidano nell'importo di €. 200,00.	
	Così deciso, all'esito della Camera di consiglio del 14 ottobre 2025.	
	Depositata in segreteria il 28/10/2025.	
	Il Giudice	
	Dott. Stefano Grossi	
	(firmato digitalmente)	
	- pag. 13 di 13 -	